

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati per lo schema PRS
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare Informativa DC N°52/2023 - Transizione alla norma UNI CEI 11339:2023 Attività professionali non regolamentate - Esperto in gestione dell'energia - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.

PREMESSA

Il 30.11.2023 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339:2023.

La norma UNI CEI 11339:2023 sostituisce la UNI CEI 11339:2009, che è stata contestualmente ritirata, ma che continuerà a valere nel periodo di transizione.

Le principali novità rispetto alla precedente edizione sono le seguenti:

- l'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) che risulta conforme alla norma UNI CEI 11339:2023 soddisfa anche i requisiti della norma UNI CEI 16247-5 e pertanto può effettuare le diagnosi energetiche in conformità alla norma UNI CEI EN 16247 parti 1-4;
- l'allineamento allo Schema APNR (il framework nazionale per l'elaborazione delle norme relative alle attività professionali non regolamentate) sviluppato dalla Cabina di Regia Professioni di UNI;
- i termini e le definizioni (punto 3) adottati che sono ripresi dallo EQF e dal QNQ e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- l'aggiornamento al punto 4 dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale al fine dell'identificazione dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità dell'EGE. Sono stati mantenuti i settori di specializzazione (civile e industriale);
- i requisiti in termini di conoscenza, abilità e autonomia e responsabilità che deve soddisfare l'EGE e che sono descritti al punto 5;
- la definizione degli elementi utili circa le modalità di valutazione delle conformità applicabili (Appendice A). In essa sono stati aggiornati anche i requisiti relativi al mantenimento e al rinnovo della certificazione;

- le indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici applicabili contenute in Appendice B (informativa), compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell'integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti, compreso ogni stakeholder pertinente;
- i principali riferimenti legislativi e di normazione tecnica riportati in Appendice C (informativa), che dovranno essere conosciuti dall'EGE;
- la descrizione di alcuni esempi di evidenze a supporto dell'apprendimento informale (esperienza lavorativa e professionale) in Appendice D (informativa), in funzione dei compiti di cui al punto 4 che il candidato può presentare in fase di ammissione all'esame.

1. ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

1.1 Predisposizione di un piano di transizione

Gli Organismi di Certificazione devono pianificare e gestire l'aggiornamento alla UNI CEI 11339:2023 ed inviare ad ACCREDIA un piano di transizione entro tre mesi dalla pubblicazione della norma (29 febbraio 2024).

Gli Organismi di Certificazione Accreditati sono invitati quindi a predisporre e formalizzare un piano di transizione considerando:

- la revisione dello schema di certificazione in funzione dei requisiti richiesti dalla norma UNI CEI 11339:2023;
- la formazione degli esaminatori e di altro personale coinvolto nel processo di certificazione;
- la modifica dei requisiti di ammissione all'esame dei candidati, di svolgimento dell'esame stesso e del mantenimento e rinnovo della certificazione;
- le disposizioni dell'OdC riguardante le comunicazioni con gli Esperti in gestione dell'energia già certificati per la transizione alla norma UNI CEI 11339:2023.

1.2 Raccomandazioni per la pianificazione e l'implementazione del processo di transizione delle certificazioni esistenti

In attesa della transizione dell'accreditamento, gli OdC potranno continuare ad emettere nuove certificazioni, al rinnovo delle certificazioni esistenti e alle attività di sorveglianza annuali in conformità allo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 e approvato con D.I. del 12 maggio 2015.

A seguito dell'ottenimento dell'accreditamento per la certificazione delle persone secondo la norma UNI CEI 11339:2023, gli OdC dovranno invece applicare per le nuove emissioni esclusivamente i requisiti applicabili previsti dall'Appendice A della norma UNI CEI 11339:2023. Per i mantenimenti e i rinnovi delle certificazioni esistenti, fino al 30 novembre 2024, potranno continuare ad applicare ancora i requisiti in conformità allo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 e approvato con D.I. del 12 maggio 2015.

Dal 1° dicembre 2024, gli OdC dovranno applicare esclusivamente i requisiti della norma UNI CEI 11339:2023 per tutte le attività di mantenimento e rinnovo delle certificazioni esistenti.

A conclusione del periodo di transizione previsto, della durata di due anni dalla data di pubblicazione della norma (30 novembre 2025), i certificati già rilasciati sotto accreditamento che non hanno completato la transizione ai requisiti della UNI CEI 11339:2023 perderanno la loro validità (non potranno quindi riportare il logo ACCREDIA) e dovranno essere revocati dall'OdC.

Ai fini della transizione, l'Organismo di Certificazione deve ri-emettere i certificati esistenti secondo quanto previsto nell' Appendice A della norma UNI CEI 11339:2023, mantenendo invariata la data di scadenza.

2. ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

2.1 Domande di Accreditamento

A far data dalla presente circolare, ACCREDIA non accetta più nessuna domanda di accreditamento che faccia riferimento alla norma UNI CEI 11339:2009.

2.2 Organismi già accreditati per la certificazione in conformità a UNI CEI 11339:2009 – gestione della transizione

ACCREDIA verificherà il completamento delle azioni previste dal piano di transizione proposto alla prima occasione utile con un esame documentale di transizione della durata di 0,5 gg/u. Tale esame documentale potrà essere effettuato in occasione delle verifiche di sorveglianza o rinnovo già previste nel normale ciclo di Accreditamento.

Se il caso, ACCREDIA si riserva la possibilità di pianificare anche una verifica in accompagnamento al fine di valutare l'efficacia delle azioni implementate.

Una volta valutato con esito positivo il completamento del piano di transizione proposto, a seguito di delibera positiva del Comitato Settoriale di Accreditamento, ACCREDIA riemetterà i certificati di accreditamento richiamando la norma UNI CEI 11339:2023.

Il processo di transizione degli accreditamenti degli OdC già accreditati per lo schema PRS EGE dovrà concludersi entro un anno dalla data di pubblicazione della norma (30 novembre 2024).

A conclusione del periodo di transizione delle certificazioni rilasciate sotto accreditamento (30 novembre 2025), ACCREDIA riemetterà i certificati di accreditamento eliminando il riferimento allo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 e approvato con D.I. del 12 maggio 2015.

In allegato si trasmette tabella di sintesi delle attività e delle tempistiche per la transizione delle certificazioni e degli accreditamenti per la certificazione degli esperti di gestione dell'energia.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Allegato

Attività	Tempistica
Pubblicazione della norma UNI CEI 11339:2023	30 novembre 2023
Gli OdC devono trasmettere ad ACCREDIA specifica dichiarazione sullo stato di transizione (piano di transizione)	Entro 29 febbraio 2024
Completamento della transizione da parte degli OdC accreditati <i>L'OdC applica i requisiti della UNI CEI 11339:2023 per le nuove certificazioni, i mantenimenti e rinnovi delle certificazioni esistenti a far data dalla delibera del CSA-CI di ACCREDIA che ha deliberato positivamente la transizione del proprio accreditamento.</i> <i>È facoltà dell'OdC posticipare al 30 novembre 2024 l'applicazione dei requisiti della UNI CEI 11339:2023 ai mantenimenti e rinnovi delle certificazioni esistenti.</i>	Entro 30 novembre 2024
Completamento della transizione delle certificazioni rilasciate sotto accreditamento da parte degli OdC	Entro 30 novembre 2025
ACCREDIA ri-emette i certificati di accreditamento eliminando il riferimento allo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 e approvato con D.I. del 12 maggio 2015.	Entro 30 novembre 2025